

**FUTURA****LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**ISTITUTO COMPRENSIVO PIOVASCO I***Istituto con percorso a indirizzo musicale**Sede Esami Trinity e Cambridge***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE**

DELIBERA N. 25 del 27 marzo 2025

*Il presente REGOLAMENTO integra il Regolamento d'Istituto ed è integrato dal codice interno
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.***Art. 1 - Principi**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione delle discipline.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

Fatto salvo il rispetto della tempistica derivante dall'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, la sanzione deve essere data in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art. 2 - Frequenza delle lezioni

Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario scolastico, raggiungendo la propria classe al suono della campana, sia all'inizio delle lezioni, sia al termine dell'intervallo.

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del suono della campana al termine delle lezioni.

L'uscita anticipata di un allievo minorenni è consentita solo se è possibile consegnarlo a chi ne ha la responsabilità genitoriale o un soggetto da lui delegato (si vedano appositi moduli).

Le assenze dalle lezioni vanno giustificate dai genitori sul registro elettronico prima del rientro a scuola; il docente della prima ora è tenuto a verificare che l'assenza risulti giustificata e, in caso contrario, a sollecitare l'adempimento informando l'allievo/a.

Le assenze per periodi superiori a cinque giorni non richiedono più il certificato medico di idoneità al rientro. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite nel territorio costituiscono attività didattica e la non partecipazione comporta la giustificazione dell'assenza, se l'alunno non si reca a scuola.

Nel caso in cui l'entrata posticipata o l'uscita anticipata siano disposte dal Dirigente, ad esempio in relazione a scioperi e assemblee sindacali, coloro che hanno la responsabilità genitoriale sono tenuti a firmare la presa visione della relativa comunicazione: in assenza, nel caso di uscita anticipata, l'alunno

sarà trattenuto in istituto sino al termine normale delle lezioni.

Art. 3 - Diritti degli alunni (art. 2 DPR 249/98)

L'alunno ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza.

L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti attivano con gli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte attuate. L'alunno ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di fragilità e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 4 - Doveri degli alunni (art. 3 DPR 249/98)

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 DPR 249/98. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.

Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5 - Assunzione di responsabilità

Gli alunni sono tenuti:

- a rispettare gli ambienti scolastici, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti e non danneggiando strumentazioni o arredi;
- a indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- a non utilizzare il cellulare o altri dispositivi tecnologici, tranne che per attività connesse alla didattica su esplicita autorizzazione del docente e previa autorizzazione da parte di chi ne ha la responsabilità genitoriale, secondo la normativa vigente.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

Nel caso di comportamenti degli allievi che violino il regolamento la scuola può applicare, secondo la gravità di detti comportamenti, le seguenti sanzioni:

1. rimprovero verbale da parte del docente;
2. nota sul registro di classe da parte del docente;
3. nota scritta del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore;
4. ritiro di oggetti/strumenti non pertinenti con l'attività didattica (da riconsegnare a chi ha la responsabilità genitoriale dell'alunno);
5. risarcimento economico di danni agli ambienti e alle cose;
6. in caso di abbigliamento inadatto: comunicazione alla famiglia;
7. sospensione con obbligo di frequenza: la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica (giorni da stabilire).

Art. 7 - Declinazione dei comportamenti sanzionabili

Si riportano in tabella i comportamenti sanzionabili, suddivisi per gravità, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle:

Tipologia di mancanze	Fattispecie	Sanzione	Persona o Organo deputato a irrogare la Sanzione
<u>Mancanze lievi</u>	Non rispettare il suono delle campanelle	Rimprovero verbale o scritto	Docente
	Assentarsi senza permesso durante le attività scolastiche (senza uscire dall'istituto)	Rimprovero verbale o scritto	Docente
	Essere sprovvisti del materiale didattico (compreso il diario scolastico)	Rimprovero verbale o scritto	Docente
	Non rispettare le consegne	Rimprovero verbale o scritto	Docente

<u>Mancanze gravi</u>	Avere il cellulare o altro dispositivo tecnologico acceso, senza il permesso del docente	Rimprovero scritto e ritiro del dispositivo	Docente
	Fumare (comprese le "sigarette elettroniche") nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze	Rimprovero verbale o scritto, oltre alla sanzione amministrativa	Docente
	Mancare di rispetto a persone con atteggiamenti e/o parole	Rimprovero scritto / sospensione con obbligo di frequenza	Docente/ Consiglio di classe
	Danneggiare i locali o le attrezzature scolastiche	Rimprovero scritto / sospensione con obbligo di frequenza	Docente/ Consiglio di classe

<u>Mancanze gravissime</u> Tali mancanze sono da considerarsi anche passibili di denuncia da parte della scuola e/o delle famiglie lese	Insultare e/o umiliare persone	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Compiere atti di violenza su persone	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Compiere atti che violino la dignità di persone	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità di persone	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Spacciare sostanze psicotrope o alcolici nell'istituto e nelle sue pertinenze	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Sottrarre beni e/o materiali a compagni, personale, istituto	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Compiere atti di vandalismo su arredi/edificio	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
	Scaricare e/o produrre e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di discriminazione, violenza verbale e/o diffamazione e/o violazione della privacy e/o danno di immagine, attraverso l'uso di piattaforme o applicazioni digitali o social.	Sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto

Con riferimento a ciascuna fattispecie, anche combinate tra loro, si possono considerare circostanze aggravanti e attenuanti: si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l'episodio si ripete. L'aggravante consente all'organo individuato a comminare la sanzione di procedere infliggendo la sanzione prevista per la categoria superiore. Si considera attenuante l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui si è incorso.

Art. 8 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari, fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente scolastico, sono;

- i docenti se la sanzione è il rimprovero verbale o scritto
- il Consiglio di classe esteso a tutte le componenti, convocato dal Dirigente scolastico, per sanzioni fino a 15 giorni
- il Consiglio di istituto, convocato dal Dirigente scolastico, per tutte le sanzioni superiori ai 15 giorni.

Nel caso di comportamenti sanzionabili commessi nel corso dell'Esame di Stato la sanzione viene irrogata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 9 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Il rimprovero verbale o scritto è irrogato dal Docente e/o dal Dirigente scolastico nell'immediatezza del comportamento sanzionabile. Il rimprovero viene annotato sul registro elettronico o comunicato a chi ha la responsabilità genitoriale con comunicazione diretta. La necessità di intervenire tempestivamente per correggere il comportamento consente, come previsto all'art. 7 della Legge n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni il Dirigente:

- comunica l'avvio del procedimento con la contestazione dell'addebito all'alunno e a chi ne ha la responsabilità genitoriale. Nella contestazione vanno elencati gli addebiti che devono essere fondati su circostanze precise e documentali, testimoniali o fattuali, sono indicate la data e l'ora della riunione per l'audizione in contraddittorio;
- nel corso dell'audizione, per cui ha nominato verbalizzante, ascolta le ragioni a difesa;
- avvisa dell'apertura del procedimento come contro interessati eventuali altri allievi coinvolti in qualità di parti lese e le loro famiglie.

L'audizione può sfociare in:

- archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; l'archiviazione è comunicata dal Dirigente scolastico in forma scritta alle parti interessate;
- riammissione degli atti al Consiglio di classe o d'istituto per il pronunciamento sul provvedimento

disciplinare da adottare; la convocazione dell'organo collegiale avviene di norma entro cinque giorni dal contraddittorio. Se viene deliberata una sanzione si deve indicare chiaramente la motivazione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento comminato dall'Organo competente è immediatamente esecutivo e, oltre alla motivazione, deve indicare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata, i termini e l'Organo presso cui adire eventuali impugnazioni; la comunicazione all'alunno e alla sua famiglia è effettuata dal Dirigente scolastico in forma scritta.

Art. 10 - Casi particolari

Nel caso di comportamenti non corretti reiterati, documentati da molteplici sanzioni, oppure se i comportamenti non corretti possano mettere in pericolo gli altri o se stesso, il Consiglio di classe può disporre l'allontanamento parziale dalle lezioni, prevedendo cioè l'impossibilità per l'alunno di partecipare a visite guidate e viaggi di istruzione.

Su proposta del Consiglio di classe può essere offerta all'allievo la possibilità di convertire le sanzioni con attività in favore della comunità, definite in accordo con chi ne ha la responsabilità genitoriale, che ne accettino formalmente l'applicazione. Le attività alternative possibili sono: attività di volontariato (documentate dall'associazione frequentata), pulizia dei locali scolastici, produzione di materiale didattico.

Pulizia dei locali e produzione di materiale didattico possono essere non solo alternative ma anche associate alla sanzione principale.

Nel caso di imbrattamento dei locali scolastici o delle loro pertinenze l'alunno dovrà comunque rimediare all'atto commesso, senza che ciò escluda l'irrogazione di una sanzione.

Telefono cellulare e altri dispositivi con cui è possibile connettersi in rete: devono essere tenuti spenti durante le lezioni, secondo la normativa vigente che ne preclude l'uso a scuola.

Nel caso un alunno abbia un qualsiasi dispositivo acceso si procederà come segue:

- il docente ritirerà il telefono e lo conserverà in luogo sicuro (come indicato per ogni plesso);
- prima della fine delle lezioni, viene avvisata la famiglia, alla quale verrà riconsegnato il dispositivo entro la giornata stessa del ritiro.

Art. 11 - Danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte della famiglia dell'alunno, secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Decorrenza e termine della sanzione

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa

istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 13 - Alunno proveniente da altro istituto

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 14 - Impugnazioni alle sanzioni di minore gravità

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 19.

Art. 15 - Impugnazioni per le sanzioni "gravi e gravissime"

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 16 - Organo interno di garanzia

L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due genitori del Consiglio d'Istituto, due docenti del Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

L'Organo interno di garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Art. 17 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

L'Organo interno di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il genitore o l'allievo membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal membro più anziano della medesima componente.

Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 18 - Patto educativo di corresponsabilità

All'inizio di ogni anno scolastico, è richiesta la sottoscrizione da parte delle famiglie di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, alunni e che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 19 - Abrogazioni

Il presente regolamento di disciplina, con delibera del Consiglio di istituto n.60 del 14/11/2022, abroga e sostituisce il precedente.

Art.20 Forme di pubblicità

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e inserito nel sito dell'Istituto.

Art.21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo.